

REGOLAMENTO (CEE) N. 153/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2356/91⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3298/91⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che, facendo seguito ad una domanda presentata dal Cile, è opportuno disporre che i vini originari di tale paese ottenuti esclusivamente da due varietà possano recare il nome di queste due varietà se commercializzati nella Comunità ;

considerando che la bottiglia del tipo « Clavelin » è stata riservata in Francia tradizionalmente a taluni v.q.p.r.d. ;

che questo tipo di bottiglia può ricordare talune caratteristiche o una determinata origine del vino ; che è opportuno conservare questa limitazione ;

considerando che in Portogallo esiste tradizionalmente un uso generalizzato della bottiglia del tipo « Cantil » per i vini rosati ; che questa bottiglia si può considerare tradizionale anche per altri vini ; che, tuttavia, in seguito alla ristrutturazione delle denominazioni portoghesi dopo l'adesione alla Comunità, non è possibile attualmente definire con precisione l'elenco delle denominazioni ; che non sarebbe però giustificato privare della possibilità di usare la bottiglia Cantil i vini tradizionalmente presentati in questo tipo di bottiglie, soprattutto se si tratta di v.q.p.r.d. e di « vinho regional » ; che per questi motivi occorre riservare l'utilizzazione di questa bottiglia ai vini rosati ed esclusivamente ai v.q.p.r.d. e al « vinho regional » tradizionalmente presentati in bottiglie Cantil prima della loro classificazione ;

considerando che il Sudafrica, l'Argentina, l'Ungheria e la Cecoslovacchia hanno chiesto di adattare gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 ; che appare giustificato dare seguito favorevole a tali domande ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dopo il termine « Australia » è aggiunto il termine « Cile ».
- 2) L'articolo 20 è modificato come segue :

— al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c) :

- « c) « Clavelin » : una bottiglia di vetro a collo corto, della capacità di 0,62 litri, costituita da un corpo cilindrico sormontato da larghe spalle che le conferiscono un'apparenza tozza, caratterizzata approssimativamente dai seguenti rapporti :

$$\frac{\text{alzezza totale}}{\text{diametro di base}} = 2,75$$

$$\text{altezza della parte cilindrica} = \frac{\text{alzezza totale}}{2} ;$$

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 312 del 13. 11. 1991, pag. 20.

- al paragrafo 2, lettera b) il testo del punto i) è sostituito dal seguente:
 - « i) per quanto riguarda i vini originari della Comunità:
 - in Germania Italia e Grecia unicamente ai vini elencati nell'allegato V,
 - in Portogallo ai vini rosati e unicamente agli altri vini v.q.p.r.d. e "vinho regional" per i quali si dimostri che prima di essere classificati come v.q.p.r.d. e "vinho regional" erano già presentati tradizionalmente e lealmente nel tipo di bottiglia "cantil" »;
 - al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):
 - « c) l'utilizzazione della bottiglia del tipo "Clavelin" è riservata ai v.q.p.r.d. elencati nell'allegato V. »
- 3) Gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue :

Al punto « 3. ARGENTINA », l'indicazione « vino reservado » è soppressa.

II. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue :

1. Al punto 1 il titolo « AFRICA DEL SUD » è sostituito da « SUDAFRICA ».

a) al punto « 3. Regione viticola Paarl » sono aggiunte le seguenti regioni :

« — Franschhoek Vallei (Franschhoek Valley)
— Wellington » ;

b) al punto « 4. Regione viticola Swartland » i nomi delle regioni « Riebeeckberg » e « Groenkloof » sono sostituiti rispettivamente da « Riebeeckberg » e « Groenekloof » ;

c) il testo del punto 10 è sostituito dal seguente :

« 10. Regione viticola Olifantsfontein (Olifantsrivier) :
sottoregioni :
— Spruitdrift — Lutzville Vallei (Lutzville Valley)
— Koekenaap — Vredendal » ;

d) il testo del punto 11 è sostituito dal seguente :

« 11. Regione viticola Klein Karoo :
sottoregioni :
— Montagu
— Tradouw » ;

e) sono aggiunte le seguenti regioni viticole :

« 17. Regione viticola Riuterbosch
18. Regione viticola Boberg ».

2. Il testo del punto « 3. ARGENTINA » è sostituito dal seguente :

« 3. ARGENTINA

I vini recanti una delle seguenti indicazioni geografiche riferite alla regione o sottoregione viticola di origine :

1. Mendoza :

— Tupungato	— Lavalle	— Cuadro Benegas
— Tunuyan	— Las Heras	— Rama Caida
— La Consulta	— La Paz	— Cañada Seca
— San Carlos	— Barrancas (Maipú)	— Villa Atuel
— Maipú	— Godoy Cruz	— General Alvear
— Lujan de Cuyo	— San Rafael	— Cuadro Nacional
— San Martín	— La Paredes	— Agrelo
— Santa Rosa	— El Cerrito	— Guaymallen

2. San Juan

3. Neuquen

4. Río Negro (Region de las zonas frias) :

— Alto Valle del Río Negro	— Valle inferior del Río Negro
— Valle medio del Río Negro	— Río Colorado

5. Valles Calchaquies :

— Cafayate :
— Yacochuya
— Lorohuasi
— Tolombón
— San Carlos :
— San Carlos
— Animaná
— Angastaco
— Molinos

6. San Luis

7. Catamarca

8. Injuy

9. Salta

10. Tucumán ».

3. Al punto « 11. UNGHERIA » :
- a) nel punto 1, i nomi « Vaskut », « Hosszuhegy », « Csaszartoltés », « Asotthalom », « Csavoly », « Csengod », « Kasjantyu », « Akaszto », « Tiszaufalu », « Kekhegy », « Svivarvanyoshegy », « Pahi », « Boszorkanyhegy », sono sostituiti rispettivamente dai nomi « Vaskút », « Hosszúhegy », « Császár-töltés », « Ásotthalom », « Csávoly », « Csengőd », « Kaskantyú », « Akasztó », « Tiszaújfalu », « Kékhegy », « Szivárványoshegy », « Páhi », « Bosorkányhegy » ;
 - b) al punto 2, i nomi « Mor », « Dunaalmas », « Dunaszentmiklos », « Etyck », « Pazmand » sono sostituiti rispettivamente dai nomi « Mór », « Dunaalmás », « Dunaszentmiklós », « Etyek », « Pázmánd » ;
 - c) al punto 4, i nomi « Demoszlo », « Uerdo », « Andornaktalya », « Nagytalya », « Varhegy », « Szentistvan », « Sarhegy » sono sostituiti rispettivamente dai nomi « Domoszló », « Uerdó », « Andornak-tálya », « Nagytálya », « Várhegy », « Szentistván », « Sárhegy » ;
 - d) al punto 5, i nomi « Mad », « Talya », « Herczegkut », « Bodrogresztur » sono sostituiti rispettivamente dai nomi « Mád », « Tállya », « Hercegkút », « Bodrogresztúr » .

4. Il punto « 18. CECOSLOVACCHIA » è sostituito dal seguente :

« 18. CECOSLOVACCHIA

I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola d'origine :

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| — Čechy-Mělník | — Pezinok | — Podunajská oblast |
| — Jižní Morava-Mutěnice | — Bratislava-Rača | — Skalica-Záhorie |
| — Znojmo-Mikulov | — Modra | — Modrý Kameň |
| — Hustopeče-Hodonín | — Svatý Jur | — Východné Slovensko-Košice |
| — Bzenec-Strážnice | — Nitra | — Slovenské Nové Mesto ». |
| — Malé Karpaty | — Hlohovec-Trnava | |

III. L'allegato IV è modificato come segue :

1. Al punto « 3. ARGENTINA » :

a) l'elenco delle varietà ammesse nella Comunità è completato dai seguenti sinonimi :

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
« Malbec	Malbeck — Malbek
Muscat blanc	Moscatel blanco
	Moscatel Sanjuanino
Pinot negro	Pinot noir
Syrah	Sirah
Torrontés	Torrontés sanjuanino »

b) Sono aggiunti i seguenti nomi :

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	
« Bonarda	
Caberinta	
Canari	
Cereza	
Loca blanca	
Pedro Ximenez	
Petit Verdot »	

2. Al punto « 11. UNGHERIA », nella colonna recante l'elenco delle varietà ammesse nella Comunità, il nome « Creatà » è soppresso e nella colonna dei sinonimi è soppresso il nome « Zackelweiß » .

3. Il testo del punto « 18. CECOSLOVACCHIA » è sostituito dal seguente :

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
• 18. CECOSLOVACCHIA Pinot blanc Pinot gris Pinot noir Cabernet Sauvignon Dievčie hrozno Feteasca regale Frankovka Furmint Gewürztraminer Klaštorné červené Limbašsky Silnán Lipovina Mopr Muscat Ottonel Muskat žltý Müller-Thurgau Neuburské Nietranské knieža bielé Nietranské knieža červené Pezinské zámecké Portugalské modré Rizling rýnský Rizling vlašský Rizling italský Rulandské Sauvignon Silvan Svatopeterský rizling Vavřínecké červené Veltlínské zelené Veltlínské červené Vinodar bielé Vinodar červené Zweigeltrebe Irsay Oliver »	Rheinriesling Ruländer Sylvaner (grüner) St. Laurent/Svatovavřínecké Grüner Veltliner Veltliner rot

IV. L'allegato V è completato dal seguente punto 3 :

• 3. Elenco dei v.q.p.r.d. francesi che possono essere presentati in bottiglie del tipo "Clavelin" :

"Vins jaunes" aventi diritto alle quattro appellazioni di origine seguenti :

- Côte du Jura
- Arbois
- L'Etoile
- Château Chalon. ».